

Codice A1813A

D.D. 26 settembre 2016, n. 2573

RD 523/1904 -L.R 2 del 18/05/04. Concessioni brevi per interventi di manutenzione con taglio piante in alveo attivo . Domanda dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone con sede a Giaveno (TO) per il rilascio dell'aut. idr. per il taglio della vegetazione in alvei demaniali del Tor. Sangone e affluenti da eseguirsi con volontari della Protezione Civile nei Comuni di Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Valgioie, Trana.

Autorizzazione idraulica n. 36/2016.

In data 22 settembre 2016 con nota prot. n. 1498 , la Unione Comuni Montani Valsangone con sede a Giaveno (TO) ha formalizzato la istanza in oggetto trasmettendo gli elaborati progettuali costituiti da relazioni generali tecniche e planimetrie ove sono stati individuati interventi in adiacenza alla viabilità pubblica e in alvei di corsi d'acqua demaniali e/o comunque pubblici. Le opere di manutenzione e i relativi elaborati progettuali sono stati approvati , su richiesta di questo Settore, con Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone n. 18 del 26/09/2016. Per quanto riguarda le opere di manutenzione in alvei demaniali, quindi soggette alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e smi, si è riscontrata la previsione di intervento nei seguenti Comuni: Coazze: aree di confluenza Torrenti Sangonetto e Sangone, rio Ollasio presso ponte B.ta Rosa e rio Girench; Giaveno: Torrente Sangone a monte e a valle ponte frazione Ponte Pietra , Reano: Rio Madrello e fossi stradali; Sangano: pulizia Bealera Sangonetto, rio dei Faghi e bealere , canale irriguo via Manzoni; Trana: Torrente Sangone a monte e a valle del ponte SP 589; Valgioie: rio Orbana da B.ta Celle Braida a B.ta Molino.

Gli interventi che saranno finalizzati al ripristino della officiosità idraulica dei corsi d'acqua e alla prevenzione del rischio idrogeologico, saranno eseguiti dai volontari della protezione civile A.N.A. 1° Rgpt, che saranno coordinati dalle strutture della Unione dei Comuni Montani Valsangone.

Per quanto riguarda le disposizioni tecniche “ generalità” di cui all'art. 5 delle “ linee guida per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica e per il controllo della vegetazione in alveo con l'impiego di volontariato di protezione civile.” approvate con D.G.R. n. 13-3323 del 23 maggio 2016, questo Settore fornirà alla Unione dei Comuni Montani Valsangone il supporto dei tecnici forestali attualmente in organico a questo Settore e precisamente del Dott. Peterlin Gabriele e della Dott.ssa Cristina Magnani al fine di provvedere ad un idoneo e corretto intervento manutentivo dei corsi d'acqua demaniali. Dovranno essere osservate le disposizioni indicate nei Criteri di Intervento, secondo comma dell'art. 5 “ Disposizioni Tecniche” delle Linee Guida sopra indicate.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionario incaricato del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi, ritenendo l'opera di manutenzione, indispensabile .

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

L'intervento può essere considerato ammissibile ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 12 /2004 (concessioni brevi con utilizzo temporaneo di aree demaniali per periodi inferiori all'anno in alveo attivo con valore nullo della vegetazione esistente nell'alveo e nelle sponde)

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;

- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 8/R del 20.09.2011;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

DETERMINA

di autorizzare ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, l'Unione dei Comuni Montani Valsangone con sede a Giaveno (TO) all'esecuzione dei lavori previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nelle planimetrie allegate all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. il taglio dovrà essere eseguito solo nell'alveo attivo, (alveo e sponde) e sarà finalizzato all'eliminazione delle aggregazioni arboree che possono essere causa di impedimento o ostacolo al regolare deflusso delle acque o che possano determinare instabilità delle sponde. Dovrà essere effettuato soprattutto l'abbattimento degli esemplari instabili, senescenti o deperenti ovvero con apparato radicale esposto, senza sradicamento delle ceppaie, avendo cura di mantenere quelle più giovani, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, garantendo la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali aventi stabilità fisico-meccanica; IL valore della vegetazione è da considerarsi nullo come indicato dalla L.R. 12/2004 – Concessioni Brevi lettera n), aggiornamento canoni e concessioni - poiché eseguito in alveo attivo, costituito pertanto dal fondo alveo naturale e dalle sponde.
3. è obbligo di procedere alla raccolta ed allontanamento del materiale d'esbosco dalle zone inondabili; sarà a carico dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone l'alienazione del materiale vegetale tagliato in alveo attivo (alveo e sponde);
4. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. le operazioni in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, rimanendo a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica;
6. la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà

l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

8. dovrà essere trasmessa a questo Settore, a mezzo di lettera PEC, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori con dichiarazione di regolare esecuzione;

9. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi,

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
(Arch. Adriano Bellone)